

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1964

(24^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, numero 167 » (688) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag 505, 512
ARTOM	506, 507
BANFI, relatore	506
BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	510, 511
BERTOLI	507
CENINI	508, 509
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	511
GIGLIOTTI	509
MARTINELLI	510, 511
RODA	508, 509

Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mammucari, Militerni, Martinelli, Parri, Pellegrino, Pesi, Pirastu, Roda, Roselli, Salari e Stefanelli.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Belotti e per i lavori pubblici de' Cocci.

M A I E R, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 » (688) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962,

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccisi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati,

n. 167 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A N F I, *relatore*. Onorevoli colleghi, come voi ben sapete, la legge 18 aprile 1962, nota ormai come la legge n. 167, dava disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. In forza di detta legge moltissimi dei Comuni interessati hanno predisposto i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi di carattere economico e popolare e tali piani hanno compiuto tutto l'*iter* approvativo previsto dalla legge.

In base alla citata legge i Comuni hanno la facoltà di riservarsi, anche mediante esproprio, il 50 per cento delle aree, comprese nei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare, per cederle, previa urbanizzazione, ai privati ed enti che si impegnano a realizzare la costruzione di case economiche e popolari.

L'articolo 10 della legge n. 167 fa obbligo, in tal caso, ai Comuni di urbanizzare le aree, il che significa costruire strade, spazi di sosta, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi verdi di quartiere, opere tutte espressamente previste dalla legge in esame all'articolo 4.

Ma la pratica attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 167 è stata talvolta ritardata, quasi sempre resa impossibile dal fatto che i Comuni non hanno, nè avevano, i mezzi necessari per dar corso alle opere necessarie.

Si pone allora il problema del come mettere i Comuni in grado di dare pratica attuazione alla volontà del legislatore.

A questo proposito deve dirsi che il solo modo per i Comuni di procurarsi i mezzi finanziari a tale scopo è costituito dai mutui: ma il testo unico della legge comunale e provinciale, agli articoli 300 e 333, fa divieto ai Comuni di assumere mutui per acquisizione delle aree e per spese di urbanizzazione.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame tende, appunto, a superare gli impedimenti derivanti dal citato testo unico

e pertanto dispone che i Comuni possano, agli scopi di cui ho detto, ricorrere a mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio e con gli altri enti e istituti elencati nell'articolo 1 al primo comma.

L'articolo 2 dispone che i mutui non possono avere durata maggiore di dodici anni e che il tasso di interesse sarà stabilito dal Ministro del tesoro: a questo proposito si dovrà tenere conto delle gravi situazioni finanziarie di molti Comuni per determinare tassi tali che i Comuni siano in grado di pagare.

Opportuna pare a me la fissazione a dodici anni della durata massima dei mutui, che consente di assicurare ai Comuni una possibilità di preammortamento di due anni, visto che il piano ha la durata di dieci anni.

I mutui sono garantiti, secondo l'articolo 2, con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, delle imposte di consumo, ICAP e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, sulle aree fabbricabili.

L'articolo 3 poi dispone che l'importo dei mutui non può eccedere comunque l'importo del 20 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere. Ora pare a me che il 20 per cento, per la grande maggioranza dei Comuni, sia un importo molto basso. È certo che bisogna tener conto che già i Comuni sono molto indebitati per opere pubbliche, edilizia scolastica, eccetera; però se fosse possibile aumentare questo 20 per cento al 30 per cento, credo che sarebbe cosa opportuna.

Questi sono lo scopo ed il contenuto del disegno di legge, del quale, salvo il riesame di questo ultimo aspetto dell'articolo 3 (e su questo è il Governo che dovrà fornirci dei dati economici e finanziari più precisi), il vostro relatore vi raccomanda l'approvazione.

A R T O M. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dal momento che si è fatta la citata legge n. 167, il provvedimento al nostro esame, inteso a consentire ai Comuni

di procurarsi i mezzi per darvi esecuzione, risponde ad una esigenza assoluta; esigenza, oserei dire, tanto più urgente e tanto più grave quanto più uno dei danni prodotti dalla legge n. 167 è il fatto di creare degli immobilizzi di aree che possono poi rimanere inutilizzate e quindi infruttifere. Per meglio chiarire il concetto, ricordo — per l'ennesima volta — una situazione analoga: sul terreno vincolato a giardino pubblico di Firenze dal 1924, non si è costruito a tutt'oggi 1964 nè giardino nè case: sono quindi passati quarant'anni e quel terreno è ancora vincolato senza risultati. È questo uno dei casi tragici che ho visto in Firenze. Perciò il concetto cui si ispira il disegno di legge all'esame della Commissione è quanto mai apprezzabile, poichè mira a dare effettiva possibilità di esecuzione alla legge n. 167 e a consentire di finanziare quel provvedimento nel modo migliore possibile.

Soltanto debbo confessare che, secondo la mia impressione, impressione sia pure superficiale, questo disegno di legge è assolutamente inefficiente, in quanto costituisce uno strumento di cui i Comuni non possono valersi. Consideriamo soltanto il disposto dell'articolo 2, il quale sottopone la concessione dei mutui alla necessità di ammortizzarli in un periodo di dodici anni; il limite di dodici anni, se non sbaglio, comporta il pagamento di circa un 8 per cento annuo per ammortamento, anche dando al Comune due anni di tempo per iniziare l'ammortamento, perchè, pur concedendo tutti i benefici possibili per la integrazione degli interessi, si arriva sempre a dei mutui che al minimo vengono a costare ai Comuni il 12 per cento. E questo quando non è detto che sia così facile procedere alla vendita di aree, mentre in ogni caso una parte di questi mutui dovrà restare a carico dei Comuni per le opere di urbanizzazione, e cioè per la costruzione di strade, servizi, eccetera.

B E R T O L I. Una parte soltanto è rimborsabile...

A R T O M. Ma una parte viene a gravare sui Comuni; ed è questo un primo difetto del provvedimento. Il secondo difetto, e gra-

vissimo, è il fatto che ancora si ripete, sia pure allargando un po' le maglie, come la concessione del mutuo si basi sulle stesse capacità fidejussorie attualmente esistenti. Vorrei rivolgere qui al senatore Gigliotti — che è più competente di me in fatto di finanza comunale — una domanda: vorrei cioè sapere in quali Comuni vi sono ancora delle disponibilità per garantire i mutui e quali sono i Comuni che non hanno più capacità fidejussorie.

Ritengo quindi che si tratti di mutui estremamente pesanti e ritengo ancora, d'altra parte, che con un ammortamento siffatto si creano difficoltà per il reperimento delle somme occorrenti per l'urbanizzazione, reperimento che è condizione essenziale per poter effettuare l'acquisizione delle aree. Il provvedimento, pertanto, così come è, si palesa inidoneo a raggiungere tale scopo. La eventuale autorizzazione ai Comuni a fornire anche una garanzia reale, in modo che l'onere di questi mutui gravasse anche sull'acquirente, renderebbe più facile la vendita di aree per l'edilizia popolare e per le cooperative dei lavoratori, mentre i Comuni si troverebbero nelle condizioni di non pagare una parte dell'ammortamento, che d'altra parte potrebbe essere a più larga scadenza così da consentire loro la possibilità di procurarsi più facilmente i mezzi necessari per le opere di urbanizzazione che attualmente non sanno come finanziare.

Chiederei quindi al Governo di tener presenti questi due punti: imporre ai Comuni un breve termine di durata del mutuo (dodici anni) significa imporre un canone di ammortamento annuale pari all'8 per cento, così che l'onere complessivo oltrepasserebbe il 12 per cento, nonostante il concorso di agevolazioni che lo Stato possa dare. D'altra parte, le capacità fidejussorie dei Comuni, sia pure con l'estensione prevista della legge ad altre imposte oltre quelle previste attualmente, non sono sufficienti per garantire il volume dei mutui necessari.

Sarebbe quindi opportuno, ripeto, prevedere anche la possibilità di una garanzia reale, che da un lato consentirebbe maggiore facilità di acquisto delle aree da parte di enti o di privati o di cooperative di la-

voratori e, dall'altra, consentirebbe una più lunga durata dei mutui e quindi una minore spesa per loro servizio. Se noi ammettessimo le garanzie reali si potrebbero accendere mutui anche trentennali o trentacinquennali in modo che gli acquirenti potrebbero avere tutto il tempo per rateare l'onere a loro carico ed i Comuni sarebbero facilitati nella compra-vendita delle aree e nell'opera di urbanizzazione.

C E N I N I . Sono favorevole senz'altro all'approvazione del provvedimento, che ritengo non soltanto opportuno, ma necessario, perchè effettivamente l'ostacolo per l'applicazione della legge n. 167 era dato proprio dalla mancanza della possibilità di ricorrere a mutui per l'acquisto delle aree. Ora, contrariamente a quanto ha testè affermato il senatore Artom, io credo che sia bene limitare la durata di questi mutui, diversamente da quanto si fa per i mutui contratti dai Comuni per le opere pubbliche, che durano finanche 35 anni; e ciò perchè qui si tratta di acquisto di aree che debbono essere cedute ad enti e privati. Ed è bene che ci sia anche lo stimolo al Comune di provvedere rapidamente alla cessione. Perchè, inoltre, se questa cessione è fatta rapidamente, effettivamente la legge n. 167 ha la sua applicazione, raggiunge cioè il suo scopo di trasferimento di aree per la costruzione di case popolari.

Non sono neppure così pessimista come lo è il senatore Artom sulle possibilità di garanzia adeguate di questi mutui. Per quanto riguarda l'imposta di famiglia, essa, nella generalità dei Comuni, è interamente disponibile per garanzia di mutui. E bisogna anche considerare che non tutti i Comuni ricorrono alla legge n. 167, ma soltanto una parte di essi. Molti piccoli Comuni non vi hanno infatti ricorso finora e non vi ricorreranno neanche nel futuro. Credo, quindi, che le possibilità di garanzia ci saranno senz'altro.

Opportuna inoltre mi pare la disposizione del terzo comma dell'articolo 2, secondo la quale l'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del Comune e del Consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso. Perchè? Perchè questa disposizione

dà la possibilità di provvedere nel frattempo alla cessione di aree ad enti e privati, e quindi dà la possibilità, con il ricavo della vendita e cessione delle aree, di provvedere più facilmente al servizio del mutuo.

C'è poi l'articolo 3, sul quale il relatore ha sollevato una certa perplessità: certo, se l'importo massimo dei mutui invece che al 20 per cento della spesa prevista per i piani di intervento si potesse portare, ad esempio, al 30 per cento, la legge sarebbe indubbiamente più favorevole per quello che riguarda la realizzazione di interventi e di opere da parte dei Comuni. Ma giustamente ha detto il relatore, ed aggiungo io, che bisogna sentire il Tesoro, per vedere quali sono le ragioni che hanno consigliato la limitazione dell'importo dei mutui in relazione alla spesa totale.

Concludo dichiarando che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge allo esame della nostra Commissione.

R O D A . È proprio il caso di dire, senza mancare di rispetto a chicchessia, che tanto tuonò che piovve. La legge n. 167 rimonta a due anni e mezzo fa, all'aprile 1962, ed è il tipico esempio dell'espedito legislativo: varare una legge senza una copertura, senza una possibilità di applicazione, significa veramente gettare del fumo negli occhi al colto e all'inclita. Però, malgrado queste critiche di fondo, non v'è dubbio che il nostro Gruppo darà il suo voto favorevole al disegno di legge, perchè è chiaro che, dovendo scegliere fra due legnate e dieci legnate, scegliamo le prime. Però in me permangono dubbi per quanto riguarda l'ammortamento in dodici anni. Invito gli onorevoli colleghi a considerare che in pratica nessun comune si avvale di un ammortamento inferiore ai dodici anni, anche con la prospettiva di rivendere, come è previsto nella legge n. 167, le aree. Non dimentichiamo che il costo dei servizi che i Comuni debbono sopportare supera di gran lunga il costo delle aree stesse.

La questione va considerata, a mio parere, dal punto di vista del peso finanziario su Comuni che sono già schiacciati, oberati dagli interessi passivi. Guardate che una

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)24^a SEDUTA (23 settembre 1964)

grossa partita delle spese effettive dei Comuni è costituita appunto da una spesa che — è chiaro — non darà mai nessun profitto, poichè è costituita dagli interessi passivi.

C E N I N I . Il prezzo di cessione di aree lo si fa, naturalmente, calcolando anche quella che è la spesa di ammortamento.

R O D A . Però è chiaro, e chi ha una pratica di mutui fondiari lo sa benissimo, che è assai differente l'onere complessivo, perchè non è tanto l'interesse che giuoca, quanto l'ammortamento di quella perdita, che è la stessa perdita che si ha nelle cartelle nominali: quando si chiedono cento lire, non si ottengono cento lire, ma una cifra sempre inferiore. Quindi io non voglio essere pessimista; però è chiaro che tutto lo scarto di cartelle, pesando su un arco di tempo di 12 anni, è di gran lunga diverso da un ammortamento che fino a ieri, per quanto ricordi, per i mutui fondiari, era di 25 anni. Sempre, da che mondo è mondo, gli ammortamenti venivano fatti in 25 anni. Le Casse di risparmio, fino a pochi anni fa, li facevano addirittura di 30 anni. E se si sommano lo scarto e l'incidenza del tasso che si deve pagare, si vede che la differenza fra il contrarre un prestito con ammortamento in 12 anni e contrarne uno con ammortamento a 20 anni, è che il saggio negativo sui Comuni sale di tre o quattro punti. Questa è la verità.

Ecco il motivo per cui io vorrei che provvedimenti del genere venissero proprio studiati con delle esemplificazioni concrete. Non basta dire: invece di 20 anni, come era la norma, stabiliamo 10 anni. E i risultati quali sono?

A R T O M . L'ammortamento in 12 anni è dell'8 per cento; l'ammortamento in 20 anni è del 5 per cento.

R O D A . Il secondo rilievo che faccio è anch'esso sull'articolo 2. Lo sappiamo tutti, senatore Cenini, che, della spesa che grava sui Comuni, quella che concerne l'acquisto degli immobili sarà la parte minore; la parte maggiore sarà quella relativa alla

lottizzazione, alla costruzione delle strade, il che significa perdere terreno, e perdere terreno in una misura tale che determina il verificarsi, nelle città moderne, dell'inconveniente per cui è perfino negato al cittadino italiano di muoversi. Ma se dovessi fare ancora dei riferimenti, mi tacerebbero di... filocomunista o peggio. Non lo faccio...

Senatore Cenini, per giudicare il tipo di civiltà, basterebbe stabilire questo: che nelle nostre città che si espandono, non c'è spazio per i bambini; nella nostra civiltà noi che esaltiamo, in teoria, la famiglia, in pratica, — sempre per quella ipocrisia che, direbbe il senatore Parri, è la « stella polare » della nostra civiltà — non consideriamo i valori fondamentali della famiglia, perchè nelle nostre città moderne lo spazio per i ragazzi non c'è assolutamente. Ma, a parte questo, un mutuo il cui importo oltrepassi, come stabilito dall'articolo 3, il 20 per cento della spesa, non può risolvere il problema.

Comunque il nostro Gruppo darà voto favorevole al disegno di legge.

G I G L I O T T I . Il provvedimento in esame non è certo di completa nostra soddisfazione. Ci auguriamo tuttavia che esso lo diventi — con le opportune correzioni — quando l'intera materia sarà regolata dalla legge urbanistica, che speriamo venga al più presto presentata al Parlamento.

È stato detto, e giustamente, che questo disegno di legge doveva dare attuazione alla legge n. 167, favorendo i piani dell'edilizia economica e popolare. Indubbiamente la situazione dei Comuni, per quanto riguarda la garanzia, non è molto facile, perchè oggi sono comprese nelle possibilità di garanzie anche l'imposta di famiglia e quella sulle aree ed i grossi Comuni non hanno più garanzie da dare. Ci preoccupa, inoltre, quanto dispone l'articolo 3 circa l'importo dei mutui, che non può comunque essere superiore al 20 per cento della spesa totale prevista. Il Comune di Roma, ad esempio, ha in relazione alla legge n. 167, una disponibilità di 5.200 ettari, e la spesa per l'esproprio raggiunge evidentemente una somma ingente. Riteniamo, quindi, che il provvedimento sia,

sotto questo profilo, insufficiente; tuttavia, sia pure con questi difetti, il nostro Gruppo lo approva. Devo aggiungere che il nostro Gruppo fin dal luglio scorso ha più volte chiesto che il disegno di legge venisse discusso dalla Commissione data l'urgenza del provvedimento. Oggi noi l'approviamo con l'augurio che ne vengano corrette le manchevolezze con l'emanazione della legge di riforma urbanistica.

MARTINELLI. Vorrei solo porre una domanda all'onorevole relatore o, se egli non fosse in grado di rispondere al mio quesito, al Rappresentante del Governo. Quale è la massa di mutui che è stata ipotizzata quando si è presentato il provvedimento? Non è una domanda di poca importanza, questa. Il senatore Gigliotti, qualche minuto fa, ha affermato che soltanto per il Comune di Roma sono da prospettare cifre che egli ha definito non con un numero, ma con un aggettivo: « ingenti ».

Devo dire che è vero che il disegno di legge parla di ricorso, oltre che alla Cassa depositi e prestiti, anche ad istituti di credito fondiario ed edilizio; ma sta di fatto che i Comuni mirano ad operare con la Cassa depositi e prestiti, perchè l'interesse da questa richiesto è del 5,50 per cento, mentre i mutui degli altri istituti costano quel che costano. Non è assolutamente ipotizzabile che un Comune si rivolga a un istituto di credito fondiario, se non si è prima rivolto alla Cassa depositi e prestiti, in quanto gli si potrebbe chiedere perchè mai faccia un mutuo che gli viene a costare di più, anzichè scegliere invece la Cassa depositi e prestiti. Ancora ieri ho sentito accennare ad un certo miglioramento nell'afflusso di depositi presso la Cassa; però siamo enormemente al disotto di quella che è la massa di impegni che la Cassa depositi e prestiti è chiamata a soddisfare. Allora, chiedo all'onorevole relatore o all'onorevole Sottosegretario per il tesoro, quale ipotesi si è fatta sui depositi della Cassa per l'applicazione del provvedimento?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho preso buona nota delle os-

servazioni e delle raccomandazioni espresse dagli onorevoli senatori. Prego anzitutto di tenere presente che la fissazione del tasso di interesse dovrà avvenire con decreto del Ministro del tesoro. In ordine alla questione generale che è stata qui sollevata, e cioè all'esiguità del 20 per cento rispetto al fabbisogno complessivo, devo rilevare che il provvedimento non è isolato, ma integrativo rispetto alla utilizzazione del gettito derivante dalla tassazione delle aree fabbricabili, il quale è, in pratica, differito nel tempo. Soprattutto ai grandi Comuni esso dovrebbe dare cespiti rispettabili. Prego tuttavia gli onorevoli senatori di tenere altresì presenti le finalità del provvedimento, intese a favorire l'attuazione di piani per opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Ed ecco perchè viene stabilito che i mutui debbano ammortizzarsi in un periodo non superiore ai dodici anni: non si tratta di un investimento patrimoniale, ma di mutui per una specifica destinazione, la quale, essendo prevista in piani, dovrebbe avvenire in un lasso di tempo certamente inferiore a quello dei dodici anni, calcolato anche lo scarto iniziale dei due anni. La stessa Associazione dei Comuni ha ritenuto conveniente che il provvedimento prevedesse un termine. Bisogna altresì tener conto che la cessione di una parte delle aree a enti privati assicura una parziale copertura degli oneri assunti dai Comuni.

Al senatore Martinelli, che ha domandato se è stato fatto un calcolo del fabbisogno per la Cassa depositi e prestiti rispetto alla massa dei mutui che presumibilmente saranno richiesti dai Comuni, rispondo che un calcolo del genere è impossibile, in quanto non si conoscono, soprattutto per i grandi Comuni, quali saranno gli orientamenti di ogni singola amministrazione. Si parla, in effetti, di ingenti investimenti per l'acquisizione di aree e per la attuazione dei piani per le zone dell'edilizia popolare ed economica, ma la previsione non è facile, poichè essa dipende da troppe incognite.

Si prevede però, anche da sondaggi che sono stati effettuati dal Ministero del tesoro, un fabbisogno veramente notevole. L'onorevole senatore Martinelli ha espresso la preoc-

cupazione di creare un nuovo aggravio a carico della Cassa depositi e prestiti, di cui sono note le difficoltà. Comunque, è prevista la possibilità di far ricorso anche ad altri enti, oltre che alla Cassa depositi e prestiti, sempre allo stesso tasso che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, tenendo conto della situazione finanziaria dei Comuni. Comunque, siccome il ricorso alla predetta Cassa non potrà avvenire, ovviamente, che in modo graduale, lungo la via bisognerà evidentemente cercare di incoraggiare il ricorso a tutti gli altri enti di finanziamento, tenuto conto delle loro possibilità; perchè non è detto che sia solo la Cassa depositi e prestiti che finora si sia trovata in difficoltà: anche altri enti di credito fondiario, di finanziamento di opere pubbliche hanno incontrato difficoltà. Desidero però chiarire alla Commissione che la fissazione del periodo massimo di ammortamento in 12 anni e dell'importo massimo del mutuo nel 20 per cento della spesa è stata fatta tenendo conto di tutti gli elementi in giuoco, cercando di contemperare la situazione dei Comuni con le possibilità di finanziamento.

MARTINELLI, Lei ha parlato di 20-30 miliardi in più. Siamo di fronte a un'ipotesi, oppure c'è un conteggio?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Naturalmente il conteggio non ce l'ho. Si tratta di una stima, ma non ci sono degli elementi concreti, anche perchè bisognerebbe conoscere comune per comune, soprattutto per quanto riguarda i piccoli centri, quale è il reale fabbisogno. Quindi, in via di stima molto approssimativa, in sostanza, si arriverebbe oltre la cifra di 40-50 miliardi; però questa cifra la do con tutte le riserve del caso. Potrei comunque fornire, a breve scadenza, qualche dato più indicativo, tenuto conto, in ogni caso, delle difficoltà a cui ho accennato.

MARTINELLI. Si tratta di denaro che costa diversamente. Si tratta di denaro che, se viene da determinati organismi bancari, ha un costo; se si parte dall'ipotesi che quel costo viene diminuito, il nostro di-

segno di legge deve recare un altro articolo che stabilisca che la differenza viene integrata dal Tesoro. Altrimenti la legge non opererà in nessuna maniera. Questo per la obiettività. Siamo di fronte esclusivamente alla Cassa depositi e prestiti.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per legge sono stati stabiliti, non solo con la Cassa depositi e prestiti, ma anche con altri istituti, dei tassi definiti, a seconda del tipo di operazione. Quindi, in questo caso, dovranno essere tenute presenti anche le situazioni degli altri istituti. Anche per questo non può essere demandato al Ministero del tesoro tale compito; ma queste considerazioni, evidentemente, saranno tenute presenti in sede di determinazione delle condizioni da parte del Ministero del tesoro.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere a quanto ha detto il sottosegretario Belotti. Il disegno di legge costituisce un'integrazione essenziale della legge n. 167. Naturalmente il provvedimento non è perfetto, e di cose da perfezionare anche il Governo, strada facendo, ne ha riscontrate diverse. Basterebbe pensare che non c'è la garanzia dello Stato per i Comuni che non possono pagare i mutui. Ma contentiamoci di questo disegno di legge così come è, tanto più che la legge n. 167, nonostante quello che si dice, è stata operante. Io non ho i dati sul fabbisogno, ma ieri sera mi sono preoccupato di avere qualche elemento, perchè ogni piano ha una sua relazione finanziaria; e con un po' di lavoro sarebbe facile prevedere il fabbisogno. Dicevo che la legge n. 167 funziona abbastanza bene perchè fino ad oggi i piani approvati sono 20; i piani adottati sono già 55; i piani restituiti dal Ministero con qualche osservazione 5; i piani in istruttoria 1; i piani in avanzata lavorazione 31. Quindi il disegno di legge, anche se non perfetto, può dare un ulteriore impulso all'attuazione della legge n. 167. Ringrazio perciò gli onorevoli senatori della loro adesione. Mettiamo in moto il meccanismo e credo che non mancherà poi il modo di perfezionarlo strada

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)24^a SEDUTA (23 settembre 1964)

facendo, tenendo conto delle sensate osservazioni fatte durante questa discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonchè delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12 sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il

50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune e del consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

(È approvato).

Art. 3.

L'importo di mutui non può essere comunque superiore al 20 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere di cui all'articolo 1, lettera *a)* e *b)*.

(È approvato).

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1, lettera *b)* sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a)* strade residenziali;
- b)* spazi di sosta o di parcheggio;
- c)* fognature;
- d)* rete idrica;
- e)* rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f)* pubblica illuminazione;
- g)* spazi di verde attrezzato.

(È approvato).

B O S S O . Dichiaro, anche a nome del mio collega senatore Artom, che ci asterremo dal voto sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari